



# COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: [segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it](mailto:segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it)

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Sant'Antonino di Susa, 19/10/2016

Prot. n. 0007157

Tit. VII Cl. 5

Spett.le

«ditta»

«indirizzo»

«cap» «comune» (TO)

OGETTO: Fornitura libri per la Biblioteca comunale.

Questa Amministrazione intende acquistare dei libri per la Biblioteca comunale. L'importo totale presunto della fornitura è di € 3.540,00 (inclusa Iva).

L'impresa in indirizzo, se interessata, può presentare la propria migliore offerta (compilando e sottoscrivendo il modulo allegato).

All'offerta dovrà essere allegato il modulo "Foglio Patti e condizioni", debitamente sottoscritto nell'ultima pagina e siglato sulle altre pagine e la dichiarazione attestante i requisiti generali secondo quanto previsto dall'art. 80, comma del D. Lgs n. 50/2016.

L'offerta, in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del 08/11/2016** all'ufficio protocollo del Comune di Sant'Antonino di Susa, via Torino n. 95 (non farà fede la data di spedizione).

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ilaria GAVAINI.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria (sig.ra Floris) tel. 011/9639929.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Ilaria GAVAINI)

n ditta	indirizzo	cap	comune	tel	mail
1 LIBRERIA PANASSI	Piazza XXV Aprile n. 4	10057	Sant'Ambrogio di Torino	011 939662	<a href="mailto:info@panassilibrerie.it">info@panassilibrerie.it</a>
2 LIBRERIA LA CITTÀ DEL SOLE	Via Walter Fontan n. 4	10053	Bussoleno	0122 640117	<a href="mailto:libreriacittadelsole@yahoo.it">libreriacittadelsole@yahoo.it</a>
3 LIBRERIA BYBLOS	Via Fratelli Piol n. 37/D	10098	Rivoli	011 953 2152	<a href="mailto:c.byblos@libero.it">c.byblos@libero.it</a>
4 LA CASA DEI LIBRI	Corso Laghi n. 83	10051	Avigliana	011 932 0999	<a href="mailto:lacasadeilibri@gmail.com">lacasadeilibri@gmail.com</a>
5 DELLO IOIO RAFFAELE	Via Torino n. 139	10050	Sant'Antonino di Susa	011 963 1753	<a href="mailto:delloioi@delloioioraffaele.191.it">delloioi@delloioioraffaele.191.it</a>



# COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: [segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it](mailto:segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it)

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

## FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

### **Art. 1 - Offerta**

L'offerta economica, redatta in conformità a quanto prescritto nel modello allegato dovrà indicare lo sconto percentuale offerto sulla fornitura dei libri.

Nella formulazione dell'offerta il Fornitore dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal presente foglio di patti e condizioni che possano influire sulla fornitura e quindi sulla determinazione dell'offerta, considerata dal Fornitore stesso remunerativa.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni né offerte al rialzo. Le condizioni offerte si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente foglio di patti e condizioni.

### **Art. 2 - Codice CIG**

Alla presente fornitura è stato assegnato il seguente codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: CIG Z841B7BEC3

### **Art. 3 - Oggetto, valore e durata della fornitura**

La fornitura oggetto della presente richiesta d'offerta concerne libri di letteratura, narrativa, saggistica etc, per la Biblioteca comunale anche per ragazzi, in lingua italiana, di tutte le case editrici presenti sul territorio nazionale, sino alla concorrenza dell'importo di € 3.540,00 - tremilacinquecentoquaranta/00;

L'importo a base dell'offerta, pari a € 3.540,00 (tremilacinquecentoquaranta/00) IVA inclusa in quanto assolta a monte dagli editori, diverrà il corrispettivo contrattuale: poiché le opere oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a corpo indicato nell'offerta economica rappresenterà lo sconto unitario applicato al prezzo di copertina di ogni pubblicazione che sarà ordinata; l'effetto dell'offerta sarà, quindi, l'aumento del numero di opere che potranno essere acquistate con l'importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria.

La durata della fornitura decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2016.

### **Art. 4 - Modalità organizzative della fornitura**

L'ordine della fornitura, inviato per posta elettronica dal Comune di Sant'Antonino di Susa dovrà essere evaso nei seguenti tempi e condizioni:

- 1) consegna entro 5 giorni lavorativi successivi alla data dell'ordine, dei titoli immediatamente disponibili, a carico e cura del Fornitore (senza addebito di spese per il trasporto o altra spesa);
- 2) consegna entro 10 giorni lavorativi successivi alla data dell'ordine, dei titoli ordinati e non immediatamente disponibili;

- 3) ritiro degli eventuali resi, con spese a carico e a cura del Fornitore;  
Questa Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di accettare ritardi, nelle consegne oltre i termini indicati, dovuti a cause di forza maggiore;
- 4) Per i titoli di difficile reperimento i tempi di consegna potranno essere concordati tra le parti;
- 5) Per i libri deteriorati o con difetti di stampa, a discrezione della stazione appaltante, si potrà richiedere la sostituzione, dello stesso volume entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione o in alternativa emissione di apposita nota di accredito: le spese per la sostituzione dei volumi saranno a totale carico dell'aggiudicatario;
- 6) in presenza di promozioni delle case editrici con sconti superiori a quelli offerti, dovranno essere applicati i suddetti maggiori sconti per i materiali ordinati nel periodo di validità della promozione;

#### **Art. 5 - Luogo di consegna della fornitura**

Le forniture dovranno essere consegnate alla Biblioteca Comunale (via Torino n. 95 a Sant'Antonino di Susa - TO) previo accordo con gli uffici comunali;

#### **Art. 6 - Emissione ordini - Documenti di trasporto - Fatture - Pagamenti**

La fatturazione potrà essere effettuata raggruppando più bolle di consegna.

La bolla di consegna dovrà indicare, per ciascun articolo consegnato, il titolo, l'autore, il codice ISBN, il prezzo di copertina, il prezzo scontato, nonché la data e il numero dell'ordine.

In ogni caso non dovranno essere fatturate bolle prima del ritiro degli eventuali resi.

Gli ordini saranno emessi dal personale comunale a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di gara, sino al termine del contratto.

Le fatture (emesse in modalità elettronica secondo le vigenti normative) dovranno essere intestate al Comune di Sant'Antonino di Susa - via Torino n. 95 - 10050 Sant'Antonino di Susa (TO) e contenere i seguenti elementi:

- Codice univoco per fatturazione elettronica: UFELDP
- Cig: Z841B7BEC3
- estremi dell'atto di impegno adottato dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente (numero e data della determinazione che verranno comunicati successivamente all'affidamento);
- data e numero della documentazione di accompagnamento della merce per il trasporto;
- i quantitativi consegnati con la descrizione dei prodotti;
- prezzo di copertina e sconto unitario;
- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente - codice IBAN);
- scadenza della fattura;

Il Comune di Sant'Antonino di Susa, provvederà al pagamento delle fatture, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva del fornitore. Eventuali contestazioni interromperanno i termini di pagamento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal Fornitore, dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore, in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra determinati.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. A tal fine, pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente.

Il Fornitore si obbliga altresì a inserire in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale, a pena di nullità assoluta, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 - Codice di comportamento dei dipendenti**

Il Fornitore è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste nell'ambito della presente fornitura, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013).

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per accettazione  
Il legale rappresentante

.....

**OFFERTA ECONOMICA**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI  
PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z841B7BEC3**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a .....il .....  
Provincia di..... residente in.....  
Provincia di ..... CAP..... in via .....  
codice fiscale .....in qualità di .....  
della impresa .....  
con sede legale in .....Provincia di..... CAP.....  
in via .....Codice fiscale ..... Partita IVA n. ....

**OFFRE**

un ribasso percentuale del \_\_\_\_\_% (in lettere \_\_\_\_\_) sul  
prezzo posto a base di gara di Euro 3.540,00 IVA INCLUSA,

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

**IL TITOLARE /LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I**

(Timbro e firma)

**Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Si precisa che, in caso di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si preferirà quello più vantaggioso per l'Amministrazione.**

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INESISTENZA DELLE CAUSE  
DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 Co. da 1 a 5 D.LGS. N. 50/2016**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, in qualità di  
legale rappresentante dell'Operatore economico \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 50/21016 (di cui si allega copia).

**PRENDE ATTO**

che il Comune di Sant'Antonino di Susa effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa.

Ai fini dell'accertamento il Comune di Sant'Antonino di Susa procederà d'ufficio e comunicherà all'Operatore economico l'esito della verifica qualora sia negativo.

.....  
(data)

.....  
(firma)<sup>2</sup>

**NB: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN  
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO**

\_\_\_\_\_

## D.L.gs 50/2016 - Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.